

Il Polo "Euromediterraneo" Jean Monnet

Il Polo "Euromediterraneo" Jean Monnet approvato in Italia dalla Commissione per il periodo 2004-2008, si è costituito nel novembre 2003 con il partenariato della Università degli Studi di Lecce (capofila), di Foggia, di Bari, del Politecnico di Bari, dell'IRREPuglia, della Biblioteca Multimediale & Centro di documentazione del Consiglio Regionale della Puglia "Teca del Mediterraneo", della CUM. Il Polo promuove un complesso di attività e progetti, fra cui:

- seminari, conferenze, dibattiti e *meetings* al fine di sensibilizzare i cittadini sul dialogo interculturale e sul processo dell'U.E., con attenzione particolare al ruolo che possono svolgere Università, Enti locali e gli ambiti universitari ed educativi;
- moduli di insegnamento universitari sull'Unione europea;
- iniziative atte a celebrare e divulgare le periodiche ricorrenze di "Anni Europei" (2003 "Disabili", 2004 "Educazione attraverso lo sport", 2005 "Mediterraneo", 2006 "Mobilità professionale");
- pubblicazioni di interesse comunitario (Carta dei diritti fondamentali, Trattato che adotta la Costituzione europea, la politica della sanità pubblica nell'U.E., lineamenti giuridici delle attività turistiche, delle attività sportive e culturali);
- iniziative su tematiche specifiche quali la pace, la solidarietà, i diritti umani, la Costituzione europea, il dialogo interculturale e la promozione della donazione volontaria del sangue non remunerata.

Nel periodo 2004-2008, il Polo realizza le seguenti azioni:

- 1) campagna di informazione, comunicazione e divulgazione della Costituzione europea e Carta dei diritti fondamentali presso Università, scuole e biblioteche;
- 2) presentazione e diffusione del "Thesaurus on Tourism and Leisure Activities", con l'ipotesi di progetti multimediali a valere su finanziamenti europei per incentivare lo sviluppo e l'utilizzo di contenuti digitali nelle reti globali e a promuovere la diversità e l'interculturalità nella società dell'informazione;
- 3) implementazione di progetti su fondi strutturali e P.I.C. - Interreg III, Leader+, Urban II e Equal - per diffondere le *best practices* su modelli di sviluppo locale;
- 4) partenariato con la "Fondazione euromediterranea per il dialogo tra le culture Anna Lindh" (alla quale il Polo è già membro affiliato alla rete italiana);
- 5) attività progettuali didattiche formative, di ricerca, cooperazione istituzionale ed interculturale in partenariato con P.L.O.T.E.U.S. (Progettualità Locale Orientata al Territorio e ad Enti di utilità Sociale) Agenzia formativa accreditata
- 6) intensificazione dei rapporti fra la cattedra Jean Monnet di "Diritto dell'UE" e Teca del Mediterraneo, tramite l'organizzazione di stages, di una sezione web dedicata al Polo e di un punto-antenna presso Teca del Mediterraneo per la raccolta di documentazione comunitaria e la promozione di seminari e *workshop*;
- 7) sensibilizzazione delle collettività locali, delle realtà accademiche e delle Ong alla realizzazione dei "circoli interculturali mediterranei" promossi dalla Comunità delle Università Mediterranee quali veri e propri *Forum* deputati alla sperimentazione del dialogo interculturale euromediterraneo.



UNIVERSITÀ DEL SALENTO
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE



C.U.M.
COMUNITÀ UNIVERSITÀ MEDITERRANEE



PROGRAMMA MEDITERRANEO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GIURIDICO DELLE ISTITUZIONI,
AMMINISTRAZIONE E LIBERTÀ



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE



POLITECNICO DI BARI
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA



TECA DEL MEDITERRANEO
BIBLIOTECA & CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA




ISTITUTO REGIONALE RICERCHE
EDUCATIVE PUGLIA



L'azione dell'Unione europea a tutela dei minori nell'uso sicuro e consapevole di Internet e delle nuove tecnologie online

Iniziativa di sensibilizzazione promossa in occasione del Safer Internet Day
6.2.2007



INDICE

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
relativa alla tutela dei minori e della dignità umana al diritto di rettifica relativamente alla
competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea** **1**
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale e al Comitato delle regioni - COM(2006) 661 definitivo, Bruxelles, 6.11.2006.** **7**
**Comunicazione sull'attuazione del programma comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro
di Internet e delle nuove tecnologie online (Safer Internet Plus)**
- Comunicazione della Commissione - COM(2006) 367 definitivo, Bruxelles, 4.7.2006.** **12**
Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori - Sec [SEC(2006) 888] [SEC(2006) 889]
- Decisione n.854/2005CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005
che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di
Internet e delle nuove tecnologie online** **21**

IL PROGETTO E.L.I.S.A. (EUROPEAN LAW ON INTERNET SCHOOL AWARENESS)

Copyright © 2007 Polo Euromediterraneo Jean Monnet Commissione Europea - Azione Jean Monnet

La versione elettronica è accessibile agli indirizzi:
<http://www.poloeuromediterraneo.eu> o <http://www.poloeuromediterraneo.it>

Si ringraziano per la proficua e squisita collaborazione e per la concessione del patrocinio :
Luigi Ambrosi - *Presidente Comunità delle Università Mediterranee*
Gaetano Dammacco - *Direttore Dipartimento giuridico Istituzioni, Amministrazione, Libertà UNIBA*
Silvia Godelli - *Assessore al Mediterraneo - Regione Puglia*
Pasquale Guaragnella - *Direttore I.R.R.E.Puglia*
Waldemaro Morgese - *Direttore di Teca del Mediterraneo*

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006

relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competi-
tività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

(2006/952/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 157,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
Trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾
(in seguito «la Carta») dichiara all'articolo 1 che la dignità
umana è inviolabile e afferma che essa deve essere rispet-
tata e tutelata. L'articolo 24 della Carta dispone che i
minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai
minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve
essere considerato preminente.

(2) L'Unione europea dovrebbe orientare la propria azione
politica verso la tutela del principio del rispetto della
dignità umana da qualsiasi violazione.

⁽¹⁾ GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 87.
⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E del
17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18
settembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre
2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3) È necessario prevedere misure legislative al livello di
Unione per quanto concerne la protezione dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minori in relazione ai conte-
nuti di tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, impe-
dendo l'accesso dei minori ai programmi e ai servizi
destinati agli adulti e non adatti ai minori stessi.

(4) Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, si rende urgen-
tamente necessario che la Comunità assicuri una
completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in
tale settore garantendo, da una parte, la libera diffusione e
prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i
contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità
umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei
minori.

(5) La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi
audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condizioni
necessarie per garantire la libera circolazione delle
trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione, nel
rispetto dei principi della libera concorrenza e della
libertà di espressione e d'informazione; è opportuno
tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione
in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i
consumatori dall'incitamento alla discriminazione basata
su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni,
handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere
qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che
tale misura assicuri l'equilibrio tra la tutela dei diritti indi-
viduali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro, in
particolare per quanto riguarda la responsabilità degli
Stati membri nella definizione del concetto di incita-
mento all'odio o alla discriminazione conformemente alla
loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.

- (6) La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (*) costituisce il primo strumento giuridico comunitario che, con il suo considerando 5, affronta i problemi della tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione. L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (*) («direttiva televisione senza frontiere») affrontava già in modo specifico la questione della protezione dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione televisiva.
- (7) È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino un'attenzione particolare all'attuazione della presente raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto del carattere globale dei produttori, dei diffusori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a Internet.
- (8) Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato, con la decisione n. 276/1999/CE (*), un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il «piano d'azione Internet più sicura»).
- (9) La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ha prorogato di due anni il piano d'azione Internet più sicura, modificandone il campo d'applicazione perché esso comprenda anche misure volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coordinamento tra soggetti competenti a livello nazionale, nonché disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.
- (10) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza determinati aspetti per consentire ai servizi della società dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del

mercato interno. Una serie di disposizioni di tale direttiva riguarda anche la tutela dei minori e della dignità umana, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), secondo il quale gli Stati membri e la Commissione devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.

- (11) Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione, a causa delle nuove tecnologie e delle innovazioni mediatiche, implica la necessità di insegnare non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e d'informazione in linea.
- (12) In generale, l'autoregolamentazione del settore audiovisivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile.
- (13) Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (*), si è proposta l'inclusione dell'esigenza di adottare misure relative all'alfabetizzazione mediatica tra gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.
- (14) La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche tra gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione esistenti che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di diffusione, onde consentire a tutti gli utenti, ma soprattutto a genitori, insegnanti e formatori di segnalare i contenuti illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione, nonché contenuti leciti suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.
- (15) Come proposto durante la consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunicazione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche e di quelle del servizio fornito.

(*) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

- (16) La risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (*) invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella società.
- (17) Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione ha fatto notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità solleva questioni importanti sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne, ma ha concluso affermando che, tenuto conto di altri diritti fondamentali, nella fattispecie quelli inerenti alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, non sarebbe opportuno affrontare tali questioni in detta proposta, ma sia necessario tenerne debito conto.
- (18) È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri, ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto della libertà d'espressione e di stampa.
- (19) La presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi tecnologici e completa la raccomandazione 98/560/CE. Il suo campo di applicazione, a seguito delle innovazioni tecnologiche realizzate, copre i servizi audiovisivi e d'informazione in linea messi a disposizione del pubblico attraverso reti elettroniche fisse o mobili.
- (20) La presente raccomandazione non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali o altre loro disposizioni legislative ovvero si attingano alla loro prassi giuridica in materia di libertà di espressione.

RACCOMANDANO CHE:

I. gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:

- prendendo in considerazione l'introduzione di misure nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione;

(*) GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.

2. promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici, in aggiunta e in linea con i provvedimenti esistenti di natura normativa e di altra natura che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione con le parti interessate:

- misure di incentivazione a favore dei minori per un utilizzo responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, segnatamente tramite una maggiore sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare attraverso l'alfabetizzazione mediatica o programmi educativi sui mezzi di comunicazione e, ad esempio, tramite una formazione continua nel quadro dell'apprendimento scolastico;
- misure intese a facilitare, laddove appropriato e necessario, l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori, nonché l'accesso agli stessi, anche mettendo a disposizione strumenti di accesso in istituti d'insegnamento e luoghi pubblici;
- misure intese ad informare maggiormente i cittadini sulle possibilità offerte da Internet;

nell'allegato II sono riportati esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica;

3. responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

- incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà di espressione e di stampa, a evitare ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a combattere tali forme di discriminazione;

- incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione delle pagine ritenute illecite, fatta salva la direttiva 2000/31/CE;

c) elaborando un codice di condotta in collaborazione con i professionisti e le autorità di regolamentazione a livello nazionale e comunitario;

4. promuovendo misure per lottare contro ogni tipo di attività illecita su Internet che sia nociva per i minori e rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si potrebbe studiare, tra l'altro, l'adozione delle seguenti misure:

- adottare un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

- prevedere mezzi appropriati per denunciare attività illecite e/o sospette in Internet.

II. L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e le altre parti interessate:

- sviluppano misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio. Tali misure potrebbero includere un'armonizzazione, mediante la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione degli Stati membri e tramite lo scambio delle migliori pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento, indicanti la fascia di età e/o quali aspetti contenutistici abbiano condotto ad una determinata raccomandazione per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso le azioni enunciate nell'allegato III;
- studiano la possibilità di creare filtri che vietino il passaggio su Internet di informazioni oltraggiose della dignità umana;
- sviluppano misure per potenziare l'utilizzazione dei sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso Internet;
- prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle donne nella società.

PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:

- intende promuovere, nell'ambito del programma comunitario pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in linea, attività d'informazione destinate ai cittadini di tutta Europa, tramite tutti i mezzi di comunicazione, per informare il pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di Internet, sulle

modalità di un suo utilizzo responsabile e sicuro, nonché sulle procedure di ricorso e sui mezzi per esercitare il controllo parentale. Campagne specifiche potrebbero rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le associazioni di genitori e gli utenti;

- intende studiare la possibilità di istituire un numero verde europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazione disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio;
- intende studiare la possibilità di sostenere l'istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti, quale .KID.eu;
- continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate;
- intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti degli organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienze fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione in modo da assicurare ai minori le più elevate norme di protezione;
- sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle misure indicate nella presente raccomandazione e riesaminare quest'ultima, qualora risulti necessario.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo
Il presidente
JOSEP BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAJA

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI INDICATIVI PER L'ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLAZIONE O NELLA PRASSI NAZIONALE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVALENTI IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA

Obiettivo: introduzione, nella legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad assicurare il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l'esercizio alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione.

Per «mezzi di comunicazione» si intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di informazioni trasmesse in linea, quali quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.

Senza pregiudizio di altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare ma non esclusivamente, alla sua reputazione e al suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un'affermazione relativa a fatti contenuta in una pubblicazione o resa nel corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbe provvedere a che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o di misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.

Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in linea soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e definire la procedura da seguire per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare, che il termine previsto sia sufficiente e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure equivalenti possano essere esercitati in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.

Il diritto di rettifica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di coregolamentazione o di autoregolamentazione.

Il diritto di rettifica è una via di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità di rispondere immediatamente alle informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono essere allegate. La rettifica, tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la richiesta è stata motivata, e in un momento e in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

Si dovrebbero prevedere procedure che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per controverse sull'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti.

La richiesta di esercitare il diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il richiedente non abbia un interesse legittimo nella pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il fornitore di contenuti passibile di un'azione civile o sia contraria al buon costume.

Il diritto di rettifica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.

ALLEGATO II


Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica:

- una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di protezione dell'infanzia, sull'utilizzo di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico, per mantenere la sensibilizzazione ai possibili rischi di Internet, con particolare riguardo a chat room e forum;
- l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente sessioni aperte ai genitori;
- un approccio didattico integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei programmi di alfabetizzazione mediatica, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;
- l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;
- la distribuzione di kit d'informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su Internet», «come filtrare i messaggi non desiderati») e l'istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero essere segnalati o denunciati contenuti nocivi o illeciti;
- misure adeguate per creare linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare la presentazione di denunce e consentire la segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.

ALLEGATO III

Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:

- la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso;
- offerte di accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato dai fornitori di accesso e dagli operatori di telefonia mobile;
- misure destinate ad incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per facilitare la classificazione dei siti e la valutazione del contenuto;
- la collocazione di «banner» nei motori di ricerca che segnalino l'esistenza sia di informazioni su un uso responsabile di Internet che di linee telefoniche di assistenza.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.11.2006 COM(2006) 661 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Comunicazione sull'attuazione del programma comunitario pluriennale
per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online
(Safer Internet plus) (Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. INTRODUZIONE

La presente comunicazione soddisfa la prescrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online* (*Safer internet plus*) che afferma che "Entro il primo semestre 2006 la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie." La decisione stabilisce la dotazione finanziaria per il programma nel modo seguente (articolo 6):

- La dotazione finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissata a 45 milioni di euro,
- dei quali 20,05 milioni sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006 (articolo 6, paragrafo 1).
- Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che inizia nel 2007 (articolo 6, paragrafo 2).

2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA SAFER INTERNET PLUS

La finalità di *Safer Internet plus* è promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online*, soprattutto per i bambini, e lottare contro i contenuti illeciti e indesiderati dall'utilizzatore finale. Il programma si incentra sugli utilizzatori finali, soprattutto i bambini, sia a casa che a scuola.

Il programma è articolato attorno quattro azioni principali:

- lotta contro i contenuti illeciti;
- trattamento dei contenuti indesiderati e dannosi;
- promozione di un ambiente più sicuro;
- realizzazione di azioni di sensibilizzazione.

"*Safer Internet plus*" costituisce il proseguimento del piano d'azione per un uso più sicuro di Internet attuato nel periodo 1999-2004 cui era stata assegnata una dotazione finanziaria pari 38,3 milioni di euro.

Il campo di applicazione del nuovo programma si estende alle nuove tecnologie *online*, compresi i contenuti trasmessi via telefonia mobile e banda larga, i giochi *online*, lo scambio diretto di *file* tra computer (*peer-to-peer*) e tutte le forme di comunicazione in

tempo reale come i gruppi di *chat* e i messaggi istantanei, soprattutto al fine di proteggere meglio i bambini e i minori. Copre ormai un numero più vasto di contenuti illeciti e dannosi e di comportamenti allarmanti, ivi compresi il razzismo e la violenza.

3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Safer internet plus è attuato dalla Commissione europea.

Gli Stati membri sono rappresentati dal comitato di gestione *Safer Internet plus*.

Il sostegno finanziario è fornito sotto forma di sovvenzioni e appalti.

3.1. Invito a presentare proposte 2005

Conformemente all'articolo 3 della decisione concernente il programma, la Commissione ha elaborato per il 2005 un programma di lavoro¹ che funge da base di attuazione del programma. L'invito a presentare proposte 2005 per *Safer Internet plus* è stato pubblicato il 10 settembre 2005². Delle 59 proposte pervenute, dopo la valutazione, ne sono state selezionate 37 ai fini della negoziazione. Queste proposte comportavano un finanziamento CE complessivo di circa 11,79 milioni di euro (di cui 9,21 milioni sul bilancio del 2005 e 2,58 su quello del 2006) ripartito come segue:

- *hotline*³: 1 coordinatore di rete e 16 *hotline* che coprono 15 paesi;
- nodi di sensibilizzazione⁴ e linee di assistenza⁵: 1 coordinatore di rete e 16 nodi di sensibilizzazione;
- responsabilizzazione degli utilizzatori: 1 rete tematica;
- autoregolamentazione: 1 rete tematica;
- media: 1 rete tematica.

La risposta all'invito è stata particolarmente positiva per le *hotline* e i nodi di sensibilizzazione. La rete di *hotline* esistente sarà estesa alla Repubblica ceca e alla Slovenia, che non avevano *hotline*, e la rete di nodi di sensibilizzazione sarà estesa a Cipro, Lussemburgo e Lettonia, che ne erano sprovvisti. Dei 16 nodi di sensibilizzazione selezionati ai fini del finanziamento CE, 10 comprenderanno, tra i nuovi servizi, una linea di assistenza.

3.2. Forum Safer internet

Il Forum "*Safer Internet*" è stato istituito nell'ambito del piano d'azione per un Internet più sicuro per offrire uno spazio di discussione ed incoraggiare le azioni contro i contenuti illeciti, indesiderati e dannosi. Offre una piattaforma per la ricerca di consenso e l'elaborazione di conclusioni, raccomandazioni, orientamenti ecc. destinati ai canali nazionali ed europei pertinenti. Offre inoltre la possibilità di discutere sul modo in cui l'industria può contribuire alla lotta contro i contenuti illeciti.

Nel 2005 il principale tema di discussione nel Forum "*Safer Internet*" è stato "Protezione dei bambini e telefonia mobile", con una particolare attenzione rivolta alla valutazione dei rischi, alle soluzioni emergenti e ai codici di condotta nazionali⁶.

Nel 2006 sono proseguite le discussioni con gli operatori di telefonia mobile, le organizzazioni di protezione dell'infanzia, i ricercatori e gli enti pubblici al fine di raggiungere un accordo sulle migliori pratiche in materia di protezione dell'infanzia e la loro attuazione in Europa.

Nel giugno 2006, nell'ambito del Forum, sono stati affrontati due nuovi temi: l'utilizzazione da parte dei bambini dei nuovi media e il blocco dell'accesso alle immagini di abusi sessuali sui bambini⁷.

Sul primo tema sono stati presentati i risultati di ricerche recenti sulla sicurezza di Internet. In particolare la Commissione ha illustrato i risultati dell'ultima indagine Eurobarometro⁸, avviata nell'ambito di un contratto quadro nel dicembre 2005, concernente tutti gli Stati membri dell'UE, la Bulgaria, la Romania, la Croazia e la Turchia, al fine di ottenere dati comparabili sulle questioni della sicurezza di Internet in Europa. Le indagini precedenti erano state realizzate nell'autunno del 2003 nei "vecchi" quindici Stati membri e all'inizio del 2004, nei 10 nuovi Stati membri, poco prima che questi entrassero a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004. Il nuovo questionario si basava in larga misura sull'indagine del 2003/2004 per consentire i confronti tra i relativi risultati. Sono state aggiunte delle domande per conoscere meglio il contesto (utilizzo dei media da parte dei genitori) e i nuovi servizi (telefonia mobile, giochi *online* e strumenti di filtraggio).

Secondo l'Eurobarometro, 18% dei genitori europei con figli minori affermano che i loro figli si sono imbattuti in contenuti dannosi o illeciti. Sebbene nei 15 "vecchi" Stati membri, i livelli di sensibilizzazione siano notevolmente aumentati rispetto all'indagine precedente, 44% dei genitori gradirebbero disporre di maggiori informazioni su come proteggere i loro figli da contenuti e contatti illeciti e dannosi.

Secondo le persone consultate, questo tipo di informazione dovrebbe essere fornito dalla scuola (36%), dai fornitori di servizi Internet (31%) e dai media (21%). Tra le raccomandazioni pervenute da soggetti interessati, sulla base degli esiti dell'indagine Eurobarometro, figurano:

- focalizzarsi maggiormente sui bambini al di sotto dei dieci anni che sono già dei prossimi utilizzatori di Internet e telefonini;
- migliorare la visibilità delle hotline rafforzando la cooperazione con i servizi di polizia;
- fornire informazioni attraverso canali adatti alle esigenze dei genitori e all'età dei bambini (scuola, fornitori di servizi Internet, media).

L'indagine ha confermato inoltre che in Europa l'utilizzazione di Internet, le aspettative dei genitori e i livelli di sensibilizzazione variano considerevolmente da un paese all'altro. Una rete di sensibilizzazione europea dotata di nodi nazionali sembra una soluzione adatta per campagne specifiche a livello locale.

¹ Decisione C(2005) 3231 della Commissione del 9.9.2005, www.europa.eu.int/saferinternet.

² GU C 223 del 10.9.2005, pag. 8 e il sito concernente *Safer internet plus*: www.europa.eu.int/saferinternet.

³ Le *hotline* consentono agli utilizzatori di segnalare contenuti illeciti reperiti su Internet. Trasmettono le segnalazioni all'organismo abilitato ad intervenire (polizia, fornitori di servizi Internet o un'altra *hotline*).

⁴ I nodi di sensibilizzazione svolgono attività di sensibilizzazione (destinate a gruppi di genitori, insegnanti e bambini) riguardanti una serie di categorie di contenuti illeciti, indesiderati e dannosi.

⁵ Le linee di assistenza offrono la possibilità di parlare direttamente con un assistente specializzato (per telefono o *online*) per consentire ai bambini di esprimere i loro timori relativi a contenuti illeciti e dannosi su Internet.

⁶ http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/si_forum/mobile_2005/index_en.htm.

⁷ http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/si_forum/forum_june_2006/index_en.htm.

⁸ http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/eurobarometer/eurobarometer_2005_25_ms.pdf

3.3. Giornate Safer internet

La giornata *Safer Internet* si iscrive in una campagna mondiale di sensibilizzazione destinata a promuovere un Internet più sicuro per tutti gli utilizzatori, soprattutto i giovani. Nel febbraio 2005 e 2006 le giornate “*Safer internet*” sono state organizzate, sotto il patrocinio della commissaria Viviane Reding, dalla rete europea per la sicurezza su Internet INSAFE, che è cofinanziata da un ampio numero di organizzazioni e paesi in Europa e nel mondo.

Nel 2005 la giornata “*Safer Internet*” è stata celebrata l’8 febbraio e vi hanno partecipato 65 organizzazioni di 30 paesi diversi. La manifestazione prevedeva anche un concorso di racconti per ragazzi da 9 a 16 anni. Dopo le cerimonie nazionali svoltesi in 16 paesi, è stato pubblicato un libro con le loro storie.

Nel 2006 la giornata “*Safer Internet*” è stata celebrata il 7 febbraio e vi hanno partecipato numerose organizzazioni (circa 100 di 37 paesi diversi): autorità nazionali, fornitori di servizi Internet e operatori di telecomunicazioni, scuole, biblioteche e musei, organizzazioni attive nel settore della sicurezza su Internet e organizzazioni internazionali. Nell’insieme dell’Europa e in alcuni paesi terzi (come Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Australia e Nuova Zelanda) sono stati organizzati degli eventi sul tema “Internet e sicurezza”, tra cui “maratone” di *blog*, quiz, giochi online, concorsi di narrativa e tavole rotonde. Informazioni più dettagliate sugli eventi organizzati per la Giornata “*Safer Internet*” 2006 sono disponibili sul sito *Web* del programma⁹:

4. NUOVE TENDENZE PER IL 2006

Nel 2006 la Commissione intende portare avanti le attività menzionate, rafforzandone l’impatto mediante:

- consolidamento ed estensione della copertura geografica delle hotline e delle reti di sensibilizzazione. Nel periodo 2003-2004, nell’ambito del piano d’azione “*Safer Internet*”¹⁰, sono stati finanziati 21 hotline in 20 paesi e 23 nodi di sensibilizzazione in 21 paesi che, perlopiù, continueranno a funzionare a seguito dell’invito a presentare proposte del 2005. Il nuovo invito a presentare proposte del 2006¹¹ mira ad ampliare il più possibile la copertura geografica delle due reti.
- Incentivazione di una stretta cooperazione tra tutte le parti interessate alle attività *Safer Internet*. Si tratta di uno degli obiettivi della riunione annuale congiunta delle reti di *hotline* e di sensibilizzazione tenutasi a Lussemburgo il 20 giugno 2006 e del Forum “*Safer Internet*” del 21 giugno 2006 cui hanno partecipato ricercatori, l’industria, le autorità incaricate dell’applicazione della legge e i membri delle reti europee.
- Aiuto ai cittadini europei per la ricerca di informazioni pratiche sulle modalità di un uso più sicuro di Internet. A tal fine i nodi di sensibilizzazione nazionali realizzeran-

no delle attività e si promuoverà l’esistenza di una linea di assistenza europea (Servizio “*Europe direct*”).¹²

- Rafforzamento della visibilità del programma “*Safer Internet plus*” tra i cittadini europei, sia adulti che bambini. In particolare, oltre alla campagna di sensibilizzazione organizzata dai nodi, la Commissione organizzerà a Bruxelles una manifestazione per la Giornata “*Safer Internet*” 2007.

Nell’attuazione di *Safer Internet plus* e nell’elaborazione di un programma futuro che ne costituisce il seguito, la Commissione terrà conto anche delle conclusioni e delle raccomandazioni emerse dalla valutazione finale del piano d’azione *Safer Internet*¹³. I progressi già registrati nei settori coperti dalla presente valutazione saranno ulteriormente rafforzati.

5. PROSPETTIVE FINANZIARIE

A seguito dell’accordo interistituzionale concernente il nuovo quadro finanziario firmato il 17 maggio 2006, la Commissione ha presentato la sua “revisione del pacchetto di programmi UE per il periodo 2007-2013”¹⁴ che, laddove necessario per l’entrata in vigore dell’accordo, modifica la legislazione esistente e proposta.

L’importo stabilito in questo pacchetto per *Safer Internet plus* per il periodo 2005-2008 è pari a 45 milioni di euro che corrisponde esattamente all’importo previsto nella decisione. L’importo stabilito nella decisione concernente il programma per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 (24,95 milioni di euro) è pertanto coerente per questa fase con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che inizia nel 2007.

6. CONCLUSIONI

Il gran numero di segnalazioni pervenute alle *hotline* (oltre 534.000 solo nel 2005) dimostra quanto un servizio di questo tipo sia indispensabile per combattere contro i contenuti illeciti. La Giornata “*Safer Internet*”, con una partecipazione nazionale e una copertura mediatica molto ampie, è sempre più considerata come un’occasione preziosa per migliorare la comunicazione tra le parti interessate e raggiungere un vasto pubblico. I nodi di sensibilizzazione organizzano sempre più spesso campagne mirate destinate ai bambini, ai genitori e agli insegnanti e, nell’ambito della rete, avvengono sempre più di frequente scambi di migliori pratiche in questo settore.

Il proseguimento dei finanziamenti è indispensabile per il potenziamento delle azioni svolte finora, la piena valorizzazione dell’impatto del programma (estensione della copertura geografica e incentivazione della cooperazione tra soggetti interessati) e il rafforzamento della sua visibilità.

⁹ http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/events/si_day_2006_events.pdf.

¹⁰ Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo – GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1 – modificata dalla decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 – GU L 162 dell’1.7.2003.

¹¹ GU C 167 del 19.7.2006 e il sito concernente *Safer internet plus*: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm.

¹² <http://europa.eu/europedirect> e il numero verde 00800 6 7 8 9 10 11.

¹³ COM (2006) XXXX del ...

¹⁴ IP/06/673 del 24.5.2006 e MEMO/06/213.



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori SEC(2006)888-889

I. OBIETTIVI

La presente comunicazione propone di elaborare una strategia globale dell'UE per promuovere e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea, e di sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. I minori, intesi conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo¹ come le persone di età inferiore a 18 anni, rappresentano un terzo della popolazione mondiale.

I.1. I diritti dei minori, una priorità dell'Unione europea

I diritti dei minori sono parte integrante dei diritti umani che l'Unione europea e gli Stati membri sono tenuti a rispettare in virtù dei trattati internazionali ed europei in vigore, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i protocolli facoltativi², gli Obiettivi di sviluppo del Millennio³ e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁴ (CEDU). L'UE ha riconosciuto espressamente questi diritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵, in particolare all'articolo 24.

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione ha posto i diritti dei minori al centro della sua attenzione: *"Una particolare priorità consiste nell'efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo"*⁶. In questo contesto, nell'aprile 2005 il gruppo dei commissari per i diritti fondamentali, la lotta contro la discriminazione e le pari opportunità ha deciso di lanciare un'iniziativa specifica per promuovere, tutelare e applicare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'UE. Nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha chiesto agli Stati membri *"di adottare le misure necessarie per ridurre in modo rapido e significativo la povertà infantile, offrendo a tutti i bambini pari opportunità a prescindere dal loro ambiente sociale"*.

La presente comunicazione dà concreta attuazione a queste risoluzioni.

¹ Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. <http://www.unicef.org/crc/crc.htm>.

² Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini; Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita dei bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile; Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

³ Dichiarazione del Millennio adottata Assemblea generale delle Nazioni Unite, 55ª sessione, 18 settembre 2000.

⁴ Testo integrale disponibile su: <http://www.echr.Council of Europe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts>.

⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 364 del 18.12.2000.

⁶ Obiettivi strategici 2005 - 2009 - Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo - Pro sportività, solidarietà e sicurezza, COM (2005) 12 def. del 26.1.2005.

I.2. Situazione dei minori nell'Unione europea e nel mondo

Ai minori sono conferiti tutti i diritti umani nella loro integralità. Tuttavia, è essenziale che questi diritti siano riconosciuti nella loro specificità e non semplicemente considerati alla luce dello sforzo più ampio di farli convergere nei diritti umani in generale. Alcuni diritti infatti, come quello all'istruzione e a mantenere rapporti con entrambi i genitori, si applicano in maniera esclusiva o particolare ai minori. Inoltre, l'accettazione quasi universale da parte degli Stati dei loro obblighi in materia di diritti dei minori permette di disporre di una base particolarmente solida per la conclusione di impegni tra la Commissione europea e i paesi terzi, vantaggio che non ricorre necessariamente in tutti gli ambiti attinenti ai diritti umani. Infine, l'Unione europea ha chiaramente riconosciuto la promozione dei diritti di bambini ed adolescenti come una questione separata che richiede un'azione specifica.

I diritti e le esigenze dei minori non devono essere considerati separatamente: il rispetto e la promozione dei diritti di tutti i minori devono andare di pari passo con le misure necessarie a soddisfare le loro esigenze fondamentali.

Rispetto alle situazioni drammatiche registrate in molte altre parti del mondo, va sottolineato il successo dell'integrazione europea per quanto riguarda l'approccio nei confronti dei diritti e delle esigenze dei minori. Ciononostante, la situazione nell'Unione europea non è del tutto soddisfacente. Se non saranno affrontate in maniera decisa, le nuove sfide legate alla globalizzazione e alla demografia rischiano di mettere in pericolo il modo di vivere europeo e di avere gravi ripercussioni sulla situazione dei minori in Europa. Pertanto, l'idea di creare nell'Unione una società a misura di minore non può essere scissa dalla necessità di continuare ad approfondire e a consolidare l'integrazione europea.

I.3. Base giuridica per una strategia UE

Conformemente ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷, l'UE non ha una competenza generale nel settore dei diritti fondamentali e dei diritti dei minori, tuttavia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione Europea è tenuta a rispettare i diritti fondamentali nelle azioni intraprese nel quadro delle sue competenze. Sono questi i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che contiene disposizioni relative ai diritti dei minori. Bisogna inoltre tenere pienamente conto delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo. La Carta dei diritti fondamentali, a prescindere dal suo status giuridico, può essere considerata un'espressione particolarmente autentica dei diritti fondamentali che sancisce come principi generali di diritto.

L'obbligo dell'Unione europea di rispettare i diritti fondamentali, compresi quelli dei minori, implica non soltanto il dovere generale di astenersi da qualsiasi atto che possa comportarne la violazione, ma anche di integrarli se del caso nelle politiche attuate in virtù delle diverse basi giuridiche dei trattati (il cosiddetto *mainstreaming*). Inoltre, anche se, come si è detto, non è prevista una competenza generale⁸, i trattati attribuiscono all'Unione diverse competenze particolari che le consentono di adottare azioni positive specifiche per la salvaguardia e la promozione dei diritti dei minori. Ogni misu-

⁷ Cfr. in particolare il parere 2/94, 1996 ECR I-759.

⁸ Cfr. l'articolo 51, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali.

ra di questo tipo deve rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità senza invadere la competenza degli Stati membri. Si possono considerare diversi strumenti e metodi, tra cui l'azione legislativa, anche di carattere non vincolante, l'assistenza finanziaria o il dialogo politico.

I.4. Situazione dei minori oggi

Come sottolineato nel 2002 nella sessione straordinaria delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, esiste un divario enorme tra le buone intenzioni espresse nei trattati internazionali e le condizioni di povertà, abbandono e sfruttamento nelle quali sono costretti a vivere milioni di bambini ed adolescenti di tutto il mondo. Nonostante i progressi compiuti in alcuni settori, resta ancora molto da fare⁹.

Dalla nascita fino all'età adulta, i bambini manifestano esigenze molto diverse durante le varie fasi di sviluppo della vita. Nei primi cinque anni, hanno bisogno soprattutto di protezione e di assistenza medica. Dai 5 ai 12 anni hanno sempre bisogno di protezione, ma sviluppano anche altre esigenze: il diritto all'istruzione è ovviamente fondamentale per trovare un posto nella società.

Da adolescenti, hanno ancora nuove esigenze e responsabilità, per esempio esprimersi sulle decisioni che li riguardano. La povertà dei genitori e l'esclusione sociale limitano notevolmente le possibilità dei figli e la probabilità che avranno di esercitare i propri diritti, compromettendo così il benessere futuro della società in generale. Anche il luogo in cui vivono influenza la situazione dei minori.

1.4.1. Situazione a livello mondiale

Su un totale di 2,2 miliardi di minori nel mondo, l'86% vive in paesi in via di sviluppo, proprio come il 95% e oltre dei bambini che muoiono prima dei cinque anni, non hanno accesso all'istruzione elementare e sono vittime del lavoro forzato o di abusi sessuali. Oltre la metà delle madri non può beneficiare dei propri diritti più elementari, neppure dell'assistenza medica durante la gravidanza e il parto. Questa situazione compromette il futuro di molti bambini fin dalla nascita.

Durante i primi cinque anni di vita, un terzo dei bambini non mangia adeguatamente e soffre a livelli diversi di malnutrizione. Ciò ne condiziona non soltanto la salute e le probabilità di sopravvivenza, ma anche le capacità di apprendimento e lo sviluppo. Oltre a soffrire di malnutrizione, molti bambini vivono in condizioni drammatiche (accesso limitato all'acqua potabile, cattiva igiene e inquinamento interno) e non hanno accesso alla prevenzione e alle cure mediche indispensabili. Di conseguenza, più di 10 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni muoiono ogni anno di malattie che sarebbe facile prevenire o curare, e un miliardo di bambini soffre di problemi fisici, di sviluppo intellettuale e/o psicologico spesso irreversibili.

Un sesto di tutti i bambini (soprattutto femmine) non frequenta la scuola elementare e non avrà l'opportunità di apprendere, formarsi ed integrarsi nella società. In tutto il mondo circa 218 milioni di minori sono costretti a lavorare¹⁰ e più di 5,7 milioni (alcuni dei quali non ancora adolescenti) lavorano in condizioni particolarmente drammatiche, che sfiorano la quasi schiavitù. Si ritiene poi che 1,2 milioni di bambini siano vit-

time della tratta degli esseri umani¹¹, mentre ogni giorno sono circa 300.000¹² i bambini che combattono come bambini soldato in più di trenta conflitti armati in tutto il mondo. Si stima che in tutto il mondo 130 milioni di donne e ragazze abbiano subito mutilazioni genitali, mentre altri due milioni di ragazze ne siano vittime ogni anno, spesso attraverso riti di iniziazione che segnano il passaggio all'adolescenza. Un terzo delle ragazze subisce abusi sessuali e un quinto il matrimonio forzato¹³, e ogni anno partoriscono circa 14 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni. Lo scorso anno oltre un milione di adolescenti (per due terzi ragazze) è stato contagiato dall'HIV. Più di un milione di ragazzi è in prigione per avere avuto problemi con la legge e in un'alta percentuale dei casi non riceve la protezione e l'attenzione particolare di cui ha bisogno. Ci sono anche minori ai cui diritti e alle cui esigenze bisognerebbe prestare un'attenzione speciale: più di 200 milioni di bambini sono gravemente disabili e non cessa di aumentare, soprattutto a causa dell'HIV/AIDS, il numero degli orfani che raggiunge oggi i 140 milioni.

1.4.2. Nell'Unione europea

L'Europa sta affrontando un periodo di importanti cambiamenti economici, politici, ambientali e sociali, che si ripercuotono anche sui più giovani. I minori che vivono nell'UE sono esposti ad un rischio di povertà relativa più elevato rispetto all'insieme della popolazione (20% per i bambini e gli adolescenti compresi tra 0 e 15 anni e 21% per i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, rispetto al 16% per gli adulti). I minori che vivono con genitori poveri o che non possono vivere con i genitori, così come quelli che fanno parte di alcune comunità etniche, come i Rom, sono particolarmente esposti alla povertà, all'esclusione e alla discriminazione. Inoltre, i bambini, soprattutto quelli poveri, risentono moltissimo del degrado ambientale. L'Unione europea ha iniziato ad affrontare queste sfide quando ha dato la massima priorità alla sua strategia a favore di una crescita più sostenibile e della creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità. Il suo successo è un presupposto per la creazione di una società europea senza discriminazioni in cui si tenga fermamente conto anche dei diritti e delle esigenze dei minori di oggi e di domani. Recentemente sono emersi in tutta Europa problemi identitari. Accanto alle vecchie manifestazioni di ogni forma di razzismo, diventano un fenomeno sempre più preoccupante nelle società europee l'ostilità verso gli "stranieri" e la paura nei loro confronti. I bambini delle comunità minoritarie che appartengono a minoranze diventano facile bersaglio di questo tipo di razzismo. Al contrario, alcuni minori della popolazione maggioritaria possono lasciarsi facilmente trascinare dalle soluzioni semplicistiche proposte dai politici e dai partiti estremisti.

Negli ultimi anni in Europa la violenza contro i minori è diventata un problema sempre più preoccupante. Può assumere varie forme, dalla violenza in ambito familiare e a scuola fino alla dimensione transnazionale, che comprende la tratta e lo sfruttamento dei minori, il turismo sessuale e la pedopornografia su Internet. Un'altra sfida consiste nell'assicurare che le politiche e la normativa dell'UE e degli Stati membri rispettino pienamente i diritti dei giovani immigrati in cerca di asilo e profughi.

Per decenni, più del 50% dei farmaci usati per curare i bambini non è stato sperimentato né autorizzato per uso pediatrico, il che significa che non se ne conoscono bene né

⁹ Dichiarazione dell'UE per la 57ª riunione UNGASS del 2003.

¹⁰ Porre fine al lavoro minorile, oggi è possibile, Relazione globale sul seguito della Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali al lavoro, presentata alla 95ª Conferenza internazionale del lavoro, Ginevra, 2006.

¹¹ Fonte: UNICEF.

¹² *Ibidem*.

¹³ Fonte: UNIFEM.

l'efficacia né gli eventuali effetti collaterali. Ora il problema è stato affrontato con la proposta di un regolamento sull'uso pediatrico dei farmaci, che sarà presto adottato.

II PERCHÉ È NECESSARIA UNA STRATEGIA DELL'UE SUI DIRITTI DEI MINORI

II.1. Il valore aggiunto di un'azione europea

Come si è già detto, siamo ben lungi da una situazione di rispetto generale dei diritti dei minori e non sempre in tutta Europa si viene incontro alle esigenze di ogni bambino ed adolescente. L'Unione europea può apportare un valore aggiunto fondamentale ed essenziale in questo campo. Innanzitutto, forte della sua lunga tradizione e degli impegni giuridici e politici assunti a favore dei diritti dell'uomo e dei diritti dei minori in particolare, l'Unione europea ha l'autorità necessaria per portare in primo piano sulla scena internazionale i diritti dei minori e può usare la sua presenza e la sua influenza mondiale per promuovere ovunque ed efficacemente i loro diritti universali a livello nazionale. Può inoltre favorire e sostenere l'attenzione verso le esigenze dei minori basandosi sul modello europeo di protezione sociale, sui suoi impegni politici e sui programmi attuati nei diversi settori. L'Unione europea può sostenere gli Stati membri nei loro sforzi, aiutandoli in alcuni settori a tenere conto dei diritti dei minori nelle loro iniziative e istituendo un quadro di apprendimento reciproco per consentire loro di individuare e adottare le numerose buone pratiche esistenti nell'UE. Questo approccio, basato su un'azione coordinata e di ampia portata, garantirebbe un valore aggiunto agli sforzi degli Stati membri e rafforzerebbe il riconoscimento e il rispetto dei principi sanciti nella Convenzione ONU sul diritto del fanciullo nell'UE e al di là delle sue frontiere. Appare quindi urgente adottare una strategia globale dell'UE per aumentare la portata e l'efficacia dell'impegno assunto dall'UE di adoperarsi per migliorare la situazione dei minori nel mondo e dimostrare, al più alto livello, una reale volontà politica di garantire che la promozione e la protezione dei diritti dei minori trovino il posto che meritano nei programmi europei.

II.2. La risposta dell'UE: misure già adottate

Negli ultimi anni l'Unione europea ha compiuto notevoli progressi in questo settore e ha elaborato diversi programmi e politiche concreti sui diritti dei minori nel quadro delle varie basi giuridiche vigenti. Le misure di politica interna ed esterna approvate vertono su una serie di temi, per esempio la tratta dei bambini e la prostituzione infantile, la violenza contro i minori, la discriminazione, la povertà infantile, l'esclusione sociale, il lavoro minorile (compresi gli accordi commerciali in cui figura l'impegno di abolirlo), la salute e l'istruzione.

In allegato figura una sintesi non esaustiva delle azioni dell'Unione in materia di diritti dei minori. In particolare, nell'ambito dell'UE, la Commissione e gli Stati membri hanno attribuito grande importanza al tema della povertà infantile nel quadro del metodo aperto di coordinamento sulla protezione sociale e sull'integrazione sociale, che favorisce l'apprendimento comune tra Stati membri sulla base di obiettivi e indicatori comuni e attraverso l'adozione di strategie nazionali per favorire l'accesso ai sistemi di protezione sociale e garantirne la qualità. L'allargamento costituisce un altro potente fattore di promozione dei diritti dei minori. Per aderire all'UE i paesi candidati devono aver raggiunto la stabilità delle istituzioni e garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze. Nel quadro dei cosiddetti cri-

teri politici definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, per tutta la durata del processo di adesione la Commissione ha promosso la riforma della protezione dei minori e ha monitorato attentamente i progressi compiuti da tutti i paesi candidati e in via di adesione per quanto riguarda i diritti dei minori. Per l'UE la politica di vicinato e il partenariato strategico con la Russia sono strumenti importanti per la promozione dei diritti dei minori nei paesi limitrofi e le prime iniziative in tal senso sono state già prese.

II.3. La necessità di essere efficaci

Per rendere il più efficace possibile l'azione dell'UE nel campo dei diritti dei minori, è necessario raccogliere una serie di sfide:

- procedere ad un'analisi più approfondita delle esigenze delle priorità, e dell'impatto prodotto dalle misure già adottate;
- integrare più efficacemente i diritti dei minori nelle politiche, nelle strategie o nei programmi dell'UE e assicurare un maggior coordinamento all'interno della Commissione;
- migliorare la cooperazione con gli interlocutori principali, inclusi i minori;
- sviluppare la comunicazione e incrementare le azioni di sensibilizzazione sui diritti dei minori e sulle misure adottate dall'UE in questo settore.

III VERSO UNA STRATEGIA DELL'UE SUI DIRITTI DEI MINORI

Decisa ad affrontare tali sfide, con la presente comunicazione la Commissione dà avvio ad una strategia a lungo termine per assicurare che l'azione dell'UE promuova e salvaguardi attivamente i diritti dei minori e sostenga gli sforzi degli Stati membri nel settore. La strategia si articola intorno a sette obiettivi specifici, comprendente ciascuno una serie di iniziative.

III.1 Obiettivi specifici della strategia dell'UE sui diritti dei minori

I Fare tesoro delle attività già avviate affrontando i bisogni urgenti

La Commissione trarrà il maggior vantaggio possibile dalle politiche e dagli strumenti esistenti, tra i quali il *follow-up* alla sua comunicazione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,¹⁴ il relativo piano d'azione¹⁵, il metodo aperto di coordinamento sulla protezione sociale e sull'integrazione sociale, il partenariato strategico concluso con l'Organizzazione internazionale del lavoro per lottare contro il lavoro minorile e le linee guida dell'UE sulla protezione dei minori nei conflitti armati¹⁶.

La Commissione continuerà a finanziare progetti specifici per promuovere i diritti di bambini ed adolescenti. Nell'ambito delle relazioni esterne, e anche del processo di preadesione e dei negoziati in vista dell'adesione, la Commissione continuerà a promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e relativi protocolli facoltativi, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile e sull'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro e di altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani. Affronterà il problema dei diritti dei minori nel dialogo politico con i paesi terzi, ed anche con la società civile e i partner sociali, e si servirà di altri stru-

¹⁴ COM (2005) 514 def.

¹⁵ GU C 311 del 09.12.2005.

¹⁶ Documento n. 15634/03 del Consiglio dell'Unione europea.

menti politici e programmi di cooperazione per promuovere la questione su scala mondiale. *A breve termine, e tenuto conto dell'urgenza di alcuni problemi, la Commissione adotterà in particolare le seguenti misure complementari:*

- *attribuirà in tutta l'UE un numero di telefono unico a sei cifre (il 116xyz) alle linee di assistenza ai minori e un altro numero per hotline dedicate per i minori scomparsi o vittime di sfruttamento sessuale (fine 2006);*
- *aiuterà il settore bancario e le società di carte di credito nella lotta contro l'uso delle carte di credito su Internet per l'acquisto di materiale pedopornografico (2006);*
- *varerà un piano d'azione sui minori nel quadro della cooperazione allo sviluppo e farà fronte ai loro bisogni essenziali nei paesi in via di sviluppo (2007);*
- *promuoverà una serie di azioni per la lotta contro la povertà infantile nell'UE (2007).*

2 Individuare le priorità per l'azione futura dell'UE

Per individuare le priorità di un'azione futura, la Commissione analizzerà la portata e l'origine degli ostacoli che impediscono ai minori di godere pienamente dei loro diritti valutando poi l'efficacia di quanto sta già facendo per loro (sul piano normativo e non normativo, interno ed esterno). Questa analisi si baserà sulle iniziative esistenti (UNICEF, Consiglio d'Europa, ChildONEurope). La valutazione dovrebbe essere aggiornata ogni cinque anni e concentrarsi gradualmente su alcuni settori critici, invece di affrontare tutti i problemi sin dall'inizio. L'aggiornamento delle informazioni sarà agevolato dai dati sui diritti dei minori raccolti a cura di EUROSTAT, degli Stati membri, del Consiglio d'Europa, della rete ChildONEurope e della futura Agenzia europea sui diritti fondamentali. Sulla base di questa analisi, la Commissione lancerà un'ampia consultazione pubblica, anche presso i minori, che permetterà all'Unione europea di affrontare la questione in maniera globale e stabilire le priorità per la sua azione futura.

- *Valutare l'impatto delle misure già attuate dall'Unione europea a favore dei diritti dei minori (2007-8).*
- *Pubblicare un documento di consultazione per selezionare le azioni future (2008).*
- *Raccogliere dati comparabili sui diritti dei minori (a partire dal 2007).*

3 Integrare sistematicamente i diritti dei minori nelle politiche dell'UE

È importante assicurare che tutte le politiche interne ed esterne dell'UE rispettino i diritti dei minori conformemente ai principi del diritto comunitario, e che siano pienamente compatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali. Questo processo, altrimenti detto "mainstreaming", è stato già attivato in una serie di politiche comunitarie, per esempio la parità tra i sessi e i diritti fondamentali. Il processo terrà conto del lavoro svolto nel quadro del programma del Consiglio d'Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini (2006-2008)" per promuovere efficacemente il rispetto dei diritti dei minori e proteggere questi ultimi da ogni forma di violenza.

- *Integrare i diritti dei minori nella preparazione delle azioni normative e non normative che possono riguardarli (a partire dal 2007).*

4 Creare un coordinamento e meccanismi di consultazione efficaci

La Commissione intensificherà la cooperazione tra i principali interlocutori, avvalendosi in modo ottimale delle reti esistenti e del contributo delle organizzazioni o degli organi internazionali impegnati nel settore dei diritti dei minori. A tal fine, la Commissione riunirà le parti interessate in un *Forum europeo per i diritti dei minori*, al quale par-

teciperanno tutti i principali interlocutori¹⁷, che contribuirà ad elaborare e a monitorare le azioni dell'UE e fungerà da contesto per uno scambio di buone pratiche. La Commissione valuterà come riprodurre questo meccanismo nei paesi terzi dove le sue delegazioni potrebbero avviare un dialogo sistematico con i *partner* internazionali e nazionali impegnati nel settore dei diritti dei minori. Per incoraggiare l'impegno di tutte le parti interessate, la Commissione creerà una piattaforma *web* di discussione e di lavoro¹⁸, che favorirà lo scambio di informazioni, con l'aiuto degli esperti disponibili per un determinato settore. I membri della piattaforma avranno accesso ad una biblioteca di documenti e potranno avviare dibattiti e inchieste. Come si legge all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i minori devono poter esprimere il loro parere nell'ambito di ogni dibattito e di ogni decisione che li riguarda. La Commissione promuoverà e rafforzerà il lavoro in rete, la rappresentanza dei minori nell'Unione europea e a livello mondiale e coinvolgerà bambini ed adolescenti gradualmente e ufficialmente in tutte le consultazioni e le azioni attinenti ai loro diritti e ai loro bisogni. Il Forum e la piattaforma *web* contribuiranno entrambi alla realizzazione di questo obiettivo. Infine, la Commissione migliorerà il coordinamento delle sue diverse azioni, in modo da rafforzarne la coerenza e l'efficacia, istituendo ufficialmente un gruppo interservizi sui diritti dei minori costituito da referenti designati e incaricati di assicurare il controllo della presente strategia.

La Commissione nominerà anche un suo coordinatore per i diritti dei minori.

- *Riunire tutte le parti interessate nell'ambito di un Forum europeo per i diritti dei minori (2006).*
- *Creare una piattaforma web di discussione e di lavoro (2006).*
- *Coinvolgere i minori nel processo decisionale (a partire dal 2007).*
- *Istituire un gruppo interservizi della Commissione e nominare un coordinatore per i diritti dei minori (2006).*

5 Migliorare le capacità e le competenze

Tutte le parti impegnate nell'applicazione e nell'integrazione dei diritti dei minori nelle politiche comunitarie interne ed esterne dovrebbero acquisire le conoscenze e le competenze necessarie.

La Commissione continuerà quindi a proporre una formazione specifica. Sarebbe opportuno anche migliorare la qualità di alcuni strumenti pratici, come le note orientative e le istruzioni, divulgarli e usarli come materiale di formazione.

- *Dotare le parti impegnate nell'integrazione dei diritti dei minori nelle politiche europee degli strumenti e delle competenze necessari (a partire dal 2007).*

6 Elaborare una strategia di comunicazione più efficace

Per poterli esercitare, i minori devono conoscere i propri diritti ed essere in grado di farli valere. Eppure, di diritti dei minori e dell'azione dell'Unione europea nel settore si parla ben poco. Per un'azione di sensibilizzazione la Commissione elaborerà una strategia di comunicazione sui diritti dei minori, che aiuterà genitori e figli a conoscere me-

¹⁷ Inclusi gli Stati membri, le agenzie dell'ONU, il Consiglio d'Europa, la società civile, bambini ed adolescenti.

¹⁸ Rete elettronica SINAPSE (Informazioni scientifiche per il sostegno delle politiche in eu.int/sinapse/sinapse).

glio questi diritti e contribuirà a diffondere esperienze e buone pratiche tra le altre parti interessate. Le principali azioni dell'UE che avranno incidenza diretta sui diritti dei minori saranno divulgate adattandole al pubblico più giovane. A tal fine, la Commissione elaborerà un sito *web* dedicato, e a misura di minori, preferibilmente in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, e in collegamento con iniziative analoghe per esempio degli Stati membri, delle Nazioni Unite e della società civile.

- *Elaborare una strategia di comunicazione sui diritti dei minori (a partire dal 2007).*
- *Fornire informazioni sui diritti dei minori adattandole ai più giovani (a partire dal 2007)*

7 Promuovere i diritti dei minori nelle relazioni esterne

L'Unione europea continuerà a svolgere sempre di più un ruolo proattivo per la promozione dei diritti dei minori nei consessi internazionali e nelle relazioni con i paesi terzi. Il ruolo e l'impatto ottenuto dalle azioni UE sono stati potenziati dal buon coordinamento e dai messaggi armonizzati e coerenti dell'ONU nelle sedi preposte. Inoltre, l'Unione europea continuerà a prestare la massima attenzione ai diritti delle ragazze e dei bambini appartenenti ad una minoranza e ad impegnarsi nell'azione in corso a favore dei minori coinvolti in conflitti armati. Esaminerà infine lo studio mondiale in fieri sulla violenza contro i minori di Paulo Sergio Pinheiro, esperto indipendente incaricato dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

- *Intensificare il ruolo attivo di promozione dei diritti dei minori dell'Unione europea nei consessi internazionali.*

III.2 Risorse e reporting

La Commissione si è impegnata a stanziare le risorse umane e finanziarie necessarie per attuare la strategia proposta. Farà il necessario per mobilitare i fondi per il finanziamento delle misure proposte nella presente comunicazione e nella futura strategia. Per garantire l'efficacia dei programmi relativi ai diritti dei minori, il gruppo interservizi presterà la dovuta attenzione alle possibili sinergie. Per migliorare la trasparenza e monitorare gli sviluppi, ogni anno sarà presentata una relazione sui progressi compiuti.

IV CONCLUSIONE

La Commissione:

- elaborerà una strategia globale affinché l'Unione europea contribuisca a promuovere e a salvaguardare i diritti dei minori in tutte le sue azioni interne ed esterne e sostenga gli sforzi degli Stati membri al riguardo;
- invita gli Stati membri, le istituzioni europee e le altre parti interessate a partecipare attivamente allo sviluppo e al buon esito di questa strategia.

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 854/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2005

che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Felaborazione, l'analisi e la diffusione delle migliori pratiche, l'analisi comparativa e un meccanismo di coordinamento delle politiche nel campo delle comunicazioni elettroniche.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

(3) Il quadro legislativo attualmente in fase di elaborazione a livello comunitario per far fronte alla problematica dei contenuti digitali nella società dell'informazione comprende oggi norme relative ai servizi online – in particolare le norme sulle e-mail commerciali non richieste contenute nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (1) e le norme sugli aspetti importanti della responsabilità dei prestatori intermediari di servizi contenute nella direttiva sul commercio elettronico (2), nonché raccomandazioni destinate agli Stati membri, all'industria, alle parti interessate e alla Commissione e infine orientamenti sulla tutela dei minori contenuti nella raccomandazione 98/560/CE (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i bambini o indebiti nei dagli incenti finali sia per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile e il traffico di ricicchiata.

considerando quanto segue:

(1) La penetrazione di Internet e l'uso di nuove tecnologie come la telefonia mobile sono intesi in forte crescita nella Comunità. Parallelamente, persistono i rischi, in particolare per i bambini, e i casi di abuso delle tecnologie e nuove forme di rischi e di abusi stanno emergendo. Per favorire lo sfruttamento delle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie online occorrono anche misure che promuovano l'uso sicuro di tali strumenti e proteggano l'utente finale da contenuti indesiderati.

(5) Convenire norme giuridiche di base vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma non è facile da realizzare. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

(2) Il piano d'azione «Europa 2005», che sviluppa la strategia di Lisbona, si propone di favorire la fornitura di servizi, di applicazioni e di contenuti sicuri su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Tra i suoi obiettivi spiccano la sicurezza dell'infrastruttura di informazione,

(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(2) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(3) Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria del settore audiovisivo e dell'informazione europea attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).

(4) Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) Parere del Parlamento europeo del 2 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.

(6) La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (*) costituisce il primo strumento giuridico comunitario che, con il suo considerando 5, affronta i problemi della tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione. L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (**) («direttiva televisione senza frontiere») affrontava già in modo specifico la questione della protezione dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione televisiva.

(7) È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino un'attenzione particolare all'attuazione della presente raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto del carattere globale dei produttori, dei diffusori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a Internet.

(8) Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato, con la decisione n. 276/1999/CE (*), un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il «piano d'azione Internet più sicura»).

(9) La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ha prorogato di due anni il piano d'azione Internet più sicura, modificandone il campo d'applicazione perché esso comprenda anche misure volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coordinamento tra soggetti competenti a livello nazionale, nonché disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.

(10) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza determinati aspetti per consentire ai servizi della società dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del

mercato interno. Una serie di disposizioni di tale direttiva riguarda anche la tutela dei minori e della dignità umana, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), secondo il quale gli Stati membri e la Commissione devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.

(11) Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione, a causa delle nuove tecnologie e delle innovazioni mediatiche, implica la necessità di insegnare non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

(12) In generale, l'autoregolamentazione del settore audiovisivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile.

(13) Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (*), si è proposta l'inclusione dell'esigenza di adottare misure relative all'alfabetizzazione mediatica tra gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.

(14) La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche tra gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione esistenti che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di diffusione, onde consentire a tutti gli utenti, ma soprattutto a genitori, insegnanti e formatori di segnalare i contenuti illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione, nonché contenuti leciti suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

(15) Come proposto durante la consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunicazione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche e di quelle del servizio fornito.

(*) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

2. Per raggiungere gli obiettivi del programma di cui al paragrafo 1, esso è articolato attorno alle seguenti azioni:

- lotta ai contenuti illegali;
- contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi;
- promozione di un ambiente più sicuro;
- sensibilizzazione.

Le attività da svolgere nell'ambito di tali azioni sono descritte nell'allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell'allegato III.

Articolo 2

Partecipazione

1. La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.

Al programma possono inoltre partecipare le persone giuridiche stabilite nei paesi candidati all'adesione nel rispetto degli accordi bilaterali vigenti o futuri da concludere con tali paesi.

2. Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni del protocollo 31 dell'accordo SEE, le persone giuridiche stabilite negli Stati EFTA parti contraenti dell'accordo SEE.

3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità da parte del programma stesso, le persone giuridiche stabilite in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Daphne II (*), Modinis (*) e «Content plus» (**).

4. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 per quanto riguarda:

- adozione e modifiche del programma di lavoro;
- ripartizione delle spese di bilancio;
- determinazione dei criteri e del contenuto degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR;
- ogni deroga alle norme stabilite nell'allegato III;
- attuazione di misure per la valutazione del programma.

5. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 4 dei progressi realizzati nell'attuazione del programma.

Articolo 4

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

(**) Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione europeo 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (programma Modinis) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE.

(*) Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3. Entro il primo semestre 2006 la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'impegno per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative, corredate di eventuali adeguate proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente nei 25 settembre 2007 e 2009.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissata a 45 milioni di EUR, dei quali 20 050 000 EUR sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. La ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BARROSO

Per il Consiglio
Il presidente
S. LEHMAN

ALLEGATO I AZIONI

1. AZIONE 1: LOTTA AI CONTENUTI ILLEGALI

Le «hotline» consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet – ISP – polizia o «hotline» corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le «hotline» di diritto civile fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, ne arrestano o perseguono gli autori dei reati. Possono fungere da centri di competenza che assistono gli ISP per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

L'attuale rete di «hotline» è una struttura unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento comunitario. Come indicato nella relazione di valutazione del piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le «hotline» possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze. I finanziamenti comunitari dovrebbero essere utilizzati anche per accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle «hotline», aumentandone così l'efficacia.

Beneficeranno di un finanziamento le «hotline» scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e per cooperare con altri nodi nell'ambito della rete europea di «hotline».

Se del caso, potrebbero essere finanziate linee telefoniche alle quali i bambini potrebbero segnalare i loro timori circa contenuti illegali e nocivi su Internet.

Per valutare l'efficacia delle «hotline» dovrebbero essere presi in considerazione vari indicatori. Dovrebbero essere raccolti dati qualitativi e quantitativi sull'istituzione e il funzionamento delle «hotline», sul numero di nodi nazionali, sulla copertura geografica negli Stati membri, sul numero di segnalazioni ricevute, sul numero e il livello di esperienza del personale assegnato alle «hotline», sulle segnalazioni trasmesse alle autorità pubbliche e agli ISP perché intervengano e, nei limiti del possibile, sulle misure adottate come risultato, in particolare il numero e il tipo di pagine web rimosse dai fornitori di servizi Internet alla luce delle informazioni fornite dalle «hotline». Tali dati dovrebbero essere resi pubblici, se possibile, ed essere trasmessi alle autorità competenti. Per garantire l'efficacia del programma, è necessario che siano istituite «hotline» in tutti gli Stati membri e paesi candidati in cui esse ancora non esistono. Queste nuove «hotline» devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di «hotline» esistente. Si devono fornire incentivi per accelerare il processo di istituzione di «hotline». Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le «hotline» dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da consentire lo sviluppo di approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. Conformemente alla normativa nazionale, e laddove necessario e opportuno, gli strumenti di cooperazione tra le «hotline» civili e le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono essere perfezionati anche, ad esempio, attraverso l'elaborazione di codici di condotta per dette «hotline». Se del ca-

so, potrebbe essere necessario per il personale delle «hotline» ricevere una formazione giuridica e tecnica. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle «hotline» alle attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

Le «hotline» dovrebbero essere collegate alle iniziative degli Stati membri, essere sostenute a livello nazionale ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente programma. Il cofinanziamento è destinato alle «hotline» civili e pertanto non ne beneficeranno le «hotline» gestite dalla polizia. Le «hotline» indicheranno chiaramente agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle delle autorità pubbliche e li informeranno delle possibilità alternative di notificare i contenuti illegali.

Per ottimizzare l'impatto e l'efficacia dei finanziamenti disponibili, la rete di «hotline» deve funzionare nel modo più efficiente possibile. Occorre a tal fine designare un nodo di coordinamento della rete incaricato di facilitare il consenso tra le «hotline» in modo da elaborare orientamenti, metodi di lavoro e pratiche su scala europea compatibili con le disposizioni delle leggi nazionali applicabili alle singole «hotline».

Il nodo di coordinamento:

- promuoverà le attività dell'insieme della rete in modo da favorirne la visibilità a livello europeo e sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica al riguardo in tutto il territorio dell'Unione europea, ad esempio presentando un'identità e un punto di ingresso unici che forniranno un accesso semplice al competente punto di contatto nazionale,
- avrà contatti con gli organismi competenti in modo da completare la copertura della rete negli Stati membri e nei paesi candidati,
- potenzierà l'efficacia operativa della rete,
- elaborerà orientamenti per le migliori pratiche e li adeguerà alle nuove tecnologie,
- organizzerà regolari scambi di informazioni e di esperienze tra le «hotline»,
- fungerà da centro di competenza, di consulenza e di assistenza per le «hotline» che iniziano le loro attività, in particolare nei paesi candidati,
- garantirà i collegamenti con le «hotline» dei paesi terzi,
- manterrà stretti contatti di collaborazione col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle «hotline»,
- parteciperà al forum *Safer Internet* e ad altre manifestazioni pertinenti coordinando gli *input/feedback* provenienti dalle «hotline».

Il nodo di coordinamento sorveglierà l'efficacia delle «hotline» e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati, ecc.). Tali statistiche dovrebbero essere raffrontabili in tutti gli Stati membri.

La rete di «hotline» dovrebbe garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi che potrebbero rendere necessario il coinvolgimento di altri nodi competenti nelle diverse problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del programma, non tutti questi nodi beneficeranno necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

2. AZIONE 2: CONTRASTO AI CONTENUTI INDESIDERATI E NOCIVI

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, gli utenti - adulti responsabili, qualora gli utenti siano minori - possono aver bisogno di strumenti tecnici. Si può promuovere l'accesso a tali strumenti al fine di consentire agli utenti di decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei *software* e dei servizi di filtraggio in modo che gli utenti possano operare una scelta cosciente. Le organizzazioni di utenti e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire *partner* preziosi a tal fine.

I sistemi di classificazione e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, possono contribuire a mettere gli utenti in condizione di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. Tenendo conto dei risultati dai precedenti progetti, possono beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad accertare l'accuratezza dei metodi di autovalutazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini sin dal momento del loro sviluppo piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta messe a punto. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici. Tuttavia, si dovrebbe tener presente che non tutti i prodotti sviluppati per l'universo *online* sono destinati ai bambini.

Il programma finanzia pertanto misure di tipo tecnologico rispondenti alle esigenze degli utenti e che consentano loro di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi *spam* ricevuti, in particolare:

- valutazione dell'efficacia delle tecnologie di filtraggio disponibili e informazione del pubblico al riguardo in modo chiaro e semplice che faciliti il confronto,
- promozione e coordinamento degli scambi di informazioni e di migliori pratiche sui mezzi efficaci di contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi,
- stimolo all'adozione dei sistemi di classificazione dei contenuti e dei marchi di qualità dei siti *web* da parte dei fornitori di servizi e misure di adeguamento dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità affinché tengano conto della possibilità di ottenere gli stessi contenuti attraverso sistemi di fornitura diversi (convergenza),
- se necessario, contributo all'accessibilità delle tecnologie di filtraggio in particolare nelle lingue non adeguatamente coperte dal mercato. Se del caso, le tecnologie impiegate dovrebbero tutelare il diritto alla riservatezza ai sensi delle direttive 95/46/CE¹ e 2002/58/CE.

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Sarà incoraggiato l'uso di misure di tipo tecnologico che migliorano il livello di riservatezza. Le attività in questo campo si svolgeranno tenendo pienamente conto delle disposizioni della decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sugli attacchi ai sistemi informatici². L'attuazione di questa azione avverrà in stretto coordinamento con le azioni di promozione di un ambiente più sicuro (autoregolamentazione) e di sensibilizzazione (informazione del pubblico in merito ai mezzi per far fronte ai contenuti indesiderati e nocivi).

3. AZIONE 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE PIÙ SICURO

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti indesiderati, nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e l'adeguata rappresentazione delle parti interessate; un codice di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario e valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione³.

Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno delle imprese europee attive nel settore di Internet e delle nuove tecnologie *online* per attuare codici di condotta. Il *forum Safer Internet* istituito nel 2004 nel quadro del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, responsabili politici e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Esso fornirà una piattaforma per lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione o autoregolamentazione ed una possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Il *forum Safer Internet* rappresenterà sia il punto d'incontro e di discussione per gli esperti del settore che una piattaforma di formazione del consenso e formulazione di conclusioni, raccomandazioni, orientamenti ecc. destinati ai competenti canali nazionali ed europei.

Il *forum Safer Internet* abbraccerà tutte le azioni, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e, ove necessario per problemi specifici, in gruppi di lavoro dotati di obiettivi chiari e scadenze precise, e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, servizi della Commissione e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Il forum permetterà agli operatori nazionali ed europei, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. Se del caso, il *forum Safer Internet* dovrebbe scambiare informazioni e cooperare con le pertinenti or-

ganizzazioni attive in settori correlati, quali la sicurezza delle reti e dell'informazione. Il *forum Safer Internet* avrà i seguenti obiettivi specifici:

- 1) Stimolare la messa in rete delle competenti strutture degli Stati membri e allacciare contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.
- 2) Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti *web*, la classificazione dei contenuti intermediali, la classificazione e i sistemi di filtraggio, estendendoli a nuovi tipi di contenuti quali i giochi *online* e a nuovi tipi di accesso quali la telefonia mobile.
- 3) Incoraggiare i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta su questioni quali la gestione delle procedure di notifica e rimozione in modo trasparente e responsabile, e informare gli utenti su un uso più sicuro di Internet e l'esistenza di «*hotline*» per segnalare contenuti illegali.
- 4) Promuovere la ricerca sull'efficacia dei progetti di classificazione e dei sistemi di filtraggio. Organizzazioni di utenti e istituti di ricerca scientifica possono costituire preziosi *partner* a tal fine.

I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma verranno integrati nel processo. fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Esso garantirà pertanto che le associazioni chiave, quali le organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali), l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative comunitarie ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

La partecipazione al *forum Safer Internet* sarà aperta alle parti interessate aventi sede in paesi terzi e nei paesi candidati. La cooperazione internazionale sarà rafforzata grazie ad una tavola rotonda collegata al forum che ospiterà un dialogo regolare sulle migliori pratiche, i codici di condotta, l'autoregolamentazione e i marchi di qualità. La Commissione provvederà a trarre il massimo profitto dalle sinergie con altre sedi e iniziative analoghe.

Potrà essere pubblicato un bando di gara per la costituzione della segreteria del *forum Safer Internet*, a cui faranno capo esperti incaricati di suggerire soggetti di studio, preparare i documenti di lavoro, dirigere le discussioni e mettere agli atti le conclusioni. Potrebbero inoltre beneficiare di un finanziamento comunitario progetti di autoregolamentazione finalizzati alla definizione di codici di condotta transfrontalieri. Potranno essere fornite consulenze e assistenza per garantire una cooperazione a livello comunitario mediante la messa in rete dei competenti organismi degli Stati membri e dei paesi candidati e mediante l'esame e la segnalazione sistematici delle rilevanti problematiche giuridiche o regolamentari, per contribuire allo sviluppo di metodi di valutazione e di certificazione dell'autoregolamentazione, per prestare un'assistenza pratica ai paesi che intendono istituire organismi di autoregolamentazione e per ampliare i contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

² GI L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

³ Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione *online* di cui alla raccomandazione 98/560/CE.

4. AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE

Le azioni di sensibilizzazione dovrebbero vertere su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi (ad es. contenuti considerati inadatti ai bambini e contenuti razzisti e xenofobi) e, se del caso tener conto delle problematiche correlate inerenti alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti e dell'informazione (virus informatici, *spam*). Tali azioni dovrebbero interessarsi ai contenuti distribuiti sul *World Wide Web* e alle nuove forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione di Internet e della telefonia mobile (ad esempio servizi «peer to-peer», video su banda larga, messaggia istantanea, «chat room» ecc.).

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi "moltiplicatori" e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target. La Commissione potrebbe prendere in considerazione in particolare l'impiego di mezzi di comunicazione di massa e la distribuzione di materiale informativo a scuole e *Internet cafe*.

Il programma garantirà un sostegno ad organismi che verranno selezionati a seguito di un invito aperto a presentare proposte.

Questi dovranno fungere da nodi di sensibilizzazione in ogni Stato membro e in ogni paese candidato e condurre le azioni e i programmi di sensibilizzazione in stretta collaborazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale. Il valore aggiunto europeo dell'iniziativa sarà garantito da un nodo di coordinamento che opererà in stretto coordinamento con gli altri nodi in modo da favorire lo scambio di migliori pratiche.

Gli organismi che intendono fungere da nodi di sensibilizzazione dovranno dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Dovrebbero disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online* o sui mezzi d'informazione e devono possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

I nodi di sensibilizzazione sono tenuti a:

- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi,
- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet, organizzazioni di utenti, operatori del settore dell'istruzione) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online*,
- promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni, in particolare tra gli operatori del settore dell'istruzione e quelli del settore tecnologico,
- se del caso, cooperare con le azioni in settori connessi al presente programma quali quello di formazione sui mezzi d'informazione o di tutela dei consumatori,
- informare gli utenti in merito ai *software* e ai servizi di filtraggio e alle «hotline» e ai sistemi di autoregolamentazione esistenti in Europa,
- cooperare attivamente con gli altri nodi nazionali della rete europea scambiando in-

formazioni sulle migliori pratiche, partecipando alle riunioni, progettando e mettendo in atto un approccio europeo, adattandolo, se necessario, alle preferenze linguistiche e culturali nazionali,

- fungere da centro di competenza e assistenza tecnica per i nodi di sensibilizzazione che cominciano la loro attività (i nuovi nodi potrebbero essere assistiti da un nodo più esperto).

Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato il nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi attivi in ciascuno Stato membro in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione del pubblico).

Il nodo di coordinamento dovrebbe:

- garantire l'efficacia della comunicazione e dello scambio di informazioni e di migliori pratiche all'interno della rete,
- offrire una formazione sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online* al personale dei nodi di sensibilizzazione (formazione dei formatori),
- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione,
- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi di sensibilizzazione ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio,
- proporre indicatori e gestire la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione al fine di valutarne l'impatto,
- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale *web*) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario, con siti *web* secondari), che può contenere ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del *forum Safer Internet*,
- estendere i collegamenti con le attività di sensibilizzazione non europee,
- partecipare al *forum Safer Internet* e ad altre rilevanti manifestazioni coordinando gli input/feedback provenienti dalla rete di sensibilizzazione.

Secondo le stesse modalità, saranno inoltre condotte ricerche tese a determinare le modalità d'uso delle nuove tecnologie *online* da parte degli utenti, in particolare i bambini. A livello comunitario potrebbero inoltre essere varate nuove azioni, ad esempio per il sostegno a servizi Internet specifici per i bambini o l'istituzione di un premio alla migliore iniziativa di sensibilizzazione dell'anno.

ALLEGATO II RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

- 1) Lotta ai contenuti illegali 25-30 %
- 2) Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi 10-17 %
- 3) Promozione di un ambiente più sicuro 8-12 %
- 4) Sensibilizzazione 47-51 %

ALLEGATO III MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione darà attuazione al programma in base al contenuto tecnico di cui all'allegato I.
2. Il programma sarà attuato mediante azioni indirette, fra cui:
 - a) Azioni a costi condivisi
 - i) Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori pratiche. Progetti *ad hoc* in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori pratiche o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.
 - ii) Messa in rete dei vari soggetti del settore per garantire che le azioni abbraccino l'intera Unione europea e facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento delle conoscenze. Le azioni di messa in rete possono essere collegate alle azioni relative alle migliori pratiche.
 - iii) Ricerca applicata condotta in modo comparabile su scala europea e dedicata alle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie *online*, in particolare da parte dei bambini.

Il finanziamento comunitario non supererà di norma il 50% del costo del progetto. Gli enti pubblici possono beneficiare del rimborso integrale dei costi aggiuntivi.


b) Misure di accompagnamento

Le seguenti misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione delle attività future:

- i) analisi comparativa e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online* in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili;
- ii) valutazione tecnica di tecnologie quali i software di filtraggio, destinate a promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *online*. La valutazione verterà anche sulla capacità o meno di tali tecnologie di accrescere il livello di riservatezza;
- iii) studi a sostegno del programma e delle sue azioni, in particolare dedicati all'autoregolamentazione e alle attività del *forum Safer Internet*, o preparazione delle attività future;
- iv) premiazione delle migliori pratiche;
- v) scambio di informazioni, conferenze, seminari, *workshop* e altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione;
- vi) attività di diffusione, informazione e comunicazione.

Sono escluse le attività di commercializzazione dei prodotti, dei processi o dei servizi, le azioni di marketing e di promozione vendite.

3. La selezione delle azioni a costi condivisi avverrà sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.
4. Le richieste di contributi comunitari dovrebbero essere corredate, ove opportuno, di un piano finanziario contenente tutti gli elementi del finanziamento dei progetti, compresi la richiesta di finanziamento comunitario e l'indicazione di altri finanziamenti richiesti o ottenuti da altre fonti.
5. L'attuazione delle misure di accompagnamento avverrà mediante bandi di gara conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.



Progetto E.L.I.S.A.

("European Law on Internet School Awareness")*

OBIETTIVI: Il Progetto "ELISA" intende promuovere azioni di sensibilizzazione su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi e tener conto delle problematiche correlate alla tutela dei minori; protezione dei dati; sicurezza delle Reti e dell'informazione con tutti i soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale. Le campagne di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche, saranno finalizzate a una maggiore conoscenza dei rischi della Rete e della necessità di tutelare i diritti dei minori.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO: Non esiste una soluzione immediata e di facile applicazione per raggiungere un elevato grado di sicurezza per i minori *online*. Nessuna soluzione è definitiva e raggiunge l'obiettivo autonomamente, ma è anzi attraverso un sistema integrato di soluzioni, anche molto differenti fra loro, che è possibile ottenere risultati accettabili e durevoli.

Tale genere di approccio multidisciplinare rappresenta la migliore risposta integrata al problema della sicurezza dei minori in Rete. Oltre ad azioni articolate in ottica sinergica dello scambio di esperienze, si possono prevedere le seguenti tipologie di intervento:

- Strumenti di tutela dei minori per la navigazione (sistemi di filtraggio), utilizzo di "Help Desk Telefonico" su numero verde, quale assistenza telefonica diretta ai ragazzi soli in Rete, per la prevenzione dei rischi e la soluzione dei problemi;
- Interventi sul piano didattico-pedagogico e formativo che rispondano alle necessità di fronteggiare le costanti variazioni della Rete e contrastare da parte dell'utenza, il divenire del tentato crimine informatico;
- Interventi settoriali distinti tra diversi soggetti: a) operatori del settore; b) formatori/docenti, educatori/genitori; c) bambin,ragazzi
- Percorsi di formazione per gli operatori del settore relativi alla conoscenza delle tecnologie *online*, alla valutazione tecnica dei software di filtraggio, all'analisi comparativa dei Codici di Condotta *online*, facendo riferimento anche a Paesi terzi: convegni e seminari di specializzazione a tema, sulla sensibilizzazione alle problematiche relative ai soggetti minori e alla navigazione in Rete;
- Corsi specifici per educatori ed insegnanti con programmi che tengano conto delle diverse fasce di età evolutiva; seminari per genitori di carattere pratico; percorsi di sensibilizzazione per scuole, centri culturali e associazioni;
- Percorsi di Ricerca-Azione nelle scuole finalizzati all'uso sicuro delle nuove tecnologie con interventi di esperti;
- Premiazione delle migliori pratiche; - Scambio di informazioni, conferenze, seminari e workshop.

VALENZA DEL PROGETTO: Il progetto, fa capo al Piano d'Azione Comunitario 2005/2008, inteso promuovere un uso più sicuro di Internet e nuove tecnologie (*SAFER INTERNET PLUS*). **TARGET:** Istituzioni scolastiche, formatori-educatori, docenti, famiglie, minori.

PARTNER ISTITUZIONALE: IRREPuglia, Dipartimento giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà (Università degli Studi di Bari), C.U.M., Polo Euromediterraneo "Jean Monnet", C.N.R., Teca del Mediterraneo,

PARTNER POTENZIALE: Enti locali, Circoli Didattici e Istituti Scolastici, Ploteus, Associazioni culturali, Onlus, Centri di ricerca.

La dr.ssa Maria Grazia Caroli è referente Progetto ELISA (*European Law on Internet School Awareness*) elaborato nel quadro delle attività di stage (tenutosi presso l'I.R.R.E.Puglia con la preziosa collaborazione del direttore Prof. Carmelo Calò Carducci e della ricercatrice prof.ssa Maria Graziella Belloli) intraprese durante il conseguimento del Master in *Diritti umani e nuove tecnologie 2003-2006* promosso dall'Università degli Studi di Bari - presso la sede di Taranto - diretto dal Prof. Gaetano Danmacco.